



NUOVO CODICE AMBIENTALE: IL RUOLO RILEVANTE DELLE AUTORITA' D'AMBITO NELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Cosa cambia nel settore dei rifiuti con il Decreto legislativo "Norme in materia ambientale" che attua la Legge delega 308/2004

Rafforzamento del ruolo delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO) con l'attribuzione di nuovi compiti e funzioni.

Con il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/04/2006), *Parte IV*, art. 238, **la tariffa non è più comunale, ma dell'Autorità d'Ambito**. Sarà questa, infatti, a determinare la tariffa per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, commisurandola "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte", sulla base di parametri predeterminati che tengano conto delle fasce di utenza e territoriali (comma 1).



La tariffa, determinata entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, "è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata". Ne consegue che, sulla base delle indicazioni direttive delle Autorità d'Ambito, gli uffici tributi comunali dovranno predisporre, per il nuovo appaltatore, una copia aggiornata della banca dati delle utenze, al fine di predisporre le bollette di tariffazione. Inoltre, in sede di determinazione della tariffa potrà essere prevista "la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quali ad esempio le spese di spazzamento delle strade (...)". (comma 3)

La tariffa è composta: **a)** da "una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti"; **b)** da "una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio." Entro quattro anni "dall'entrata in vigore del regolamento di cui al c. 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi" (comma 5).



Nel nuovo sistema di rapporti con i comuni del territoriale provinciale, che dovranno aderire e concorrere al quadro delle attività gestite dall'Autorità d'Ambito, si potrà attuare un modo diverso, non più frammentato, né episodico, di trattare i rifiuti. Capace di innovazione, efficienza e qualità, volto al superamento di vecchie forme di smaltimento.

Mario Brancale
presidente AATO 1 rifiuti

